



Gli
approfondimenti
di **Publika**

L'ANAGRAFE DELLE
PRESTAZIONI

OSSERVAZIONI PER
L'INSERIMENTO DEI DATI

a cura di Gianluca Bertagna

Numero 17
Giugno 2009

www.publika.it

**L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
OSSERVAZIONI PER L'INSERIMENTO DEI DATI
di Gianluca Bertagna**

È tempo di anagrafe delle prestazioni. Il 30 giugno scadono una serie di adempimenti che possiamo dettagliare come segue.

Primo adempimento

L'Ente Locale deve trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica, tramite il sito dell'Anagrafe delle prestazioni, l'elenco degli incarichi che il medesimo Ente ha assegnato a propri dipendenti per lo svolgimento di attività non ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio.

In tale certificazione è necessario indicare:

- a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità, qualifica, codice fiscale);
- b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
- c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto.

Un altro dato importante da indicare riguarda il caso degli incarichi attribuiti a propri dipendenti e la norma che ha legittimato l'assegnazione di tali incarichi.

Affinché un'Amministrazione pubblica possa conferire ulteriori incarichi ai propri dipendenti rispetto al rapporto di lavoro subordinato, tale fattispecie deve essere esplicitamente prevista dalla legge.

Deve inoltre essere dichiarata la coerenza di tali incarichi con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e le misure adottate per la riduzione dei costi dell'Ente Locale stesso.

La dichiarazione sul sito della Funzione pubblica deve essere effettuata anche se negativa.

Secondo adempimento

Con questo adempimento l'Ente Locale deve inserire nel sito dell'Anagrafe delle prestazioni tutti gli incarichi che entro il 30 aprile gli sono stati comunicati da parte di altri Enti della Pubblica Amministrazione o da società private.

L'Amministrazione è già a conoscenza di tali incarichi, in quanto gli stessi avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati.

Ora si tratta di inserire questi nel sito della Funzione Pubblica con le ulteriori informazioni pervenute entro il 30 aprile dagli Enti e dai privati conferenti gli incarichi.

Anche in questo caso i dati da inserire sono i medesimi di cui al primo adempimento e precisamente:

- a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità, qualifica, codice fiscale);
- b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
- c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto.

A questi, va aggiunto ovviamente anche l'importo del compenso effettivamente erogato da parte dell'Ente terzo.

Terzo adempimento

Deve essere comunicato inoltre alla Funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza da parte dell'Amministrazione.

L'adempimento è semestrale.

Entro il primo semestre di ciascun anno dovrà quindi essere trasmesso l'elenco degli incarichi di consulenza riferito al secondo semestre dell'anno precedente, entro il secondo semestre di ciascun anno, l'elenco relativo al primo semestre dell'anno in corso.

L'elenco deve indicare:

- 1) i dati anagrafici dell'incaricato o la ragione sociale;
- 2) l'importo previsto;
- 3) le modalità di scelta dell'incaricato;
- 4) le ragioni che hanno portato ad affidare l'incarico;
- 5) l'importo effettivamente erogato.

Tabella di sintesi degli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni

Scadenza	Adempimento
30 aprile	Ciascuna Amministrazione o Ente privato che ha affidato nel corso dell'anno precedente un incarico a un dipendente pubblico, deve comunicare all'Ente di appartenenza di quest'ultimo tutti i dati relativi all'attività e all'incarico svolto
30 giugno	Ogni Ente pubblico deve trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica tramite inserimento nel sito il dettaglio degli incarichi che ha assegnato a propri dipendenti per compiti e doveri non di ufficio
30 giugno	Ogni Pubblica Amministrazione deve inserire nel sito dell'anagrafe delle prestazioni il dettaglio degli incarichi che sono stati affidati ai propri dipendenti da Amministrazioni esterne e/o società private
30 giugno	Inserire nel sito della Funzione pubblica l'elenco dei compensi percepiti dai propri dipendenti per compiti di ufficio per specifiche disposizioni di legge
31 dicembre	L'Amministrazione deve inserire l'elenco e i dettagli degli incarichi di consulenza che ha assegnato nel primo semestre dell'anno in corso
30 giugno	Ciascuna Amministrazione deve comunicare l'elenco e i dettagli degli incarichi di consulenza che ha assegnato nel secondo semestre dell'anno precedente

Note per l'inserimento degli incarichi di consulenza e collaborazione

Al momento dell'inserimento degli incarichi di collaborazione nel sito dell'Anagrafe delle prestazioni come sopra meglio dettagliato, gli enti si sono trovati in alcuni casi in evidente difficoltà sia sui dati da inserire sia nelle modalità di compilazione dei quadri.

Dopo l'entrata in vigore del "Decreto Bersani" del 2006 la Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006, nella quale interpretava le recenti innovazioni in materia di incarichi esterni e collaborazioni di cui all'art. 7 comma 6 e seguenti del Dlgs. n. 165/00.

In tale Direttiva si ribadiva le necessità di compilare appositi campi nel sito internet www.anagrafeprestazioni.it, allorché si procedesse ad affidare incarichi ai sensi del citato articolo del Testo unico del pubblico impiego.

Come precisato si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché *l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza*, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'interpretazione che la Funzione pubblica dà su quali dati inserire è quindi particolarmente estensiva, tanto che l'istituto afferma che l'obbligo di comunicazione si riferisce a:

- *tutti gli incarichi di collaborazione* affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;

- *tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche*, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art. 53 del Dlgs. n. 165/01.

Pertanto, nel sito dell'Anagrafe si trovano finestre di inserimento vincolanti che hanno creato non pochi problemi di interpretazione per gli Enti Locali: quali dati inserire?

Due sono i problemi principali.

Innanzitutto, non si prevede una forma di collaborazione, ovvero le collaborazioni assegnate ai soggetti persone fisiche titolari di Partita Iva. Infatti, la prima tendina del menù, al momento dell'inserimento di un

incarico, prevede esclusivamente le voci “occasionale” e “coordinata e continuativa”, non lasciando spazio ai soggetti titolari di Partita Iva che pure vanno indicati se destinatari di un incarico individuale.

In secondo luogo, proprio per quanto precisato dalla Circolare 5 del 2006, sembrerebbe che vadano indicate *tutte* le tipologie di incarico comunque conferite a persone fisiche, tanto che nella successiva scelta a tendina appaiono nel dettaglio le più svariate attività oggetto degli incarichi.

Come comportarsi quindi?

Le disposizioni dell'Anagrafe delle prestazioni, pur previste da una normativa, sono state poi nel dettaglio disciplinate da Circolari da parte della Funzione pubblica che ne cura appunto l'adempimento.

Risulta pertanto che le richieste dell'istituto appaiono ad oggi vincolanti per gli Enti che debbono inserire i dati delle collaborazioni all'interno del sito dedicato.

Riguardo al primo problema (di natura obbligatoria per quanto riguarda l'inserimento dei dati) di cui sopra, andranno pertanto indicati anche i titolari di Partita Iva che svolgono incarichi individuali, scegliendo comunque una delle due possibilità “occasionale” o “coordinata e continuativa” a seconda della durata dell'incarico anche se non perfettamente coerente con l'inquadramento fiscale del soggetto.

Con riferimento al secondo aspetto andranno invece indicate tutte quelle tipologie di incarichi evidenziate nel sito che vengono affidati a persone fisiche, anche se questi si riferiscono, come appare dal menù a tendina, ad incarichi che si rilevano in altre normative.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se “di natura discrezionale” oppure “previsto da norme di legge”);
- tipo di rapporto (se “prestazione occasionale” oppure “collaborazione coordinata e continuativa”);
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'Amministrazione (“sì” oppure “no”);
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.